

IL PROBLEMA DELLA LINGUA NELLA TRASPOSIZIONE DEL DIRITTO DI ORIGINE EXTRASTATALE

di Emilia Chiaramonte*

*Dottoressa magistrale in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre. Si occupa di Diritto Internazionale e Diritto Comparato.

Sommario: Problemi di lingua. 1. Le ragioni sottostanti: a monte del problema. Il problema della lingua nell'area giuridica. Il compromesso giuridico in fase di redazione di una direttiva. 2. I rimedi auspicati o auspicabili. I tentativi già adottati. Le proposte per il futuro.

Problemi di lingua

Con la nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzioneⁱ, riguardante il riparto di competenze fra Stato e Regioni, si è dato anche un ulteriore riscontro positivoⁱⁱ alla diretta applicabilità delle norme di origine extrastatale e della conformazione delle norme interne alle stesse. Uno dei corollari di questa più o meno diretta applicabilità del diritto di origine extrastatale, spesso trascurato, è quello della sua traduzione, un'attività divenuta fondamentale per il diritto.ⁱⁱⁱ

Per *traduttologia* si intende quella disciplina che si occupa delle tecniche e dei metodi utilizzati nella traduzione. Ora, essendo il diritto una disciplina che utilizza un linguaggio molto codificato, si comprende quanto può essere delicata l'operazione di traduzione del diritto da una lingua all'altra. Non solo, però, per le differenze meramente linguistiche, ma anche e soprattutto per le inferenze culturali che ciascuna lingua si porta dietro.

Emblematico, a questo proposito, è il concetto del *buon padre di famiglia*: un paradigma, questo, che si potrebbe tradurre in molti modi in varie lingue, ma che rimane un concetto impossibile da *trasporre*, proprio per le implicazioni che solo un italiano potrebbe cogliere. Ma esempi come questo si possono trovare anche in altri ordinamenti giuridici, come il *trust* inglese o il *derecho foral* spagnolo.

Il problema della traduttologia nel diritto sta interessando sempre di più gli operatori della materia, perché la trasposizione di un testo legislativo di origine extrastatale nei singoli ordinamenti rischia di minare un aspetto fondamentale dello Stato di diritto: la certezza della legge, appunto.

È nella dottrina che si registrano le maggiori preoccupazioni, o anche semplici prese di coscienza del problema, come da parte di Giorgio de Nova che nel suo *Codice civile e leggi collegate* ha inserito la Convenzione di Vienna in inglese, seguita da una versione italiana privata perché non gli sembrava idonea la traduzione pubblicata sulla G.U. al momento della sua entrata in vigore, il 27 dicembre 1985, n. 303 suppl.

La dottrina si è data molto da fare per cercare soluzioni al problema della traduzione legislativa. In quest'ambito, un apporto consistente è stato dato dall'ISAIDAT- Istituto subalpino per l'analisi e l'insegnamento del diritto delle attività transnazionali, fondato nel 1996 dal giurista Rodolfo Sacco.

Quest'istituto ha organizzato due convegni internazionali, rispettivamente nel 1998 e nel 2001, dai titoli "Les multiples langues du droit européen uniforme" e "L'interprétation des textes juridique rédigés en plus d'une langue". Vi hanno partecipato molti studiosi, raccogliendo i loro pareri e le loro soluzioni, che hanno riscontrato un grande successo fra gli esperti della lingua.

L'interesse a questo proposito, quindi, è vivo e pressante, soprattutto per la scelta dell'Unione Europea di avere come lingue ufficiali tutte le lingue degli Stati membri, che andranno ancora ad aumentare con l'espandersi dell'Unione all'est.

La questione, poi, non rileva solamente da un punto di vista prettamente nazionale: la risoluzione del problema della lingua del diritto potrebbe essere una svolta verso il tanto auspicato diritto privato unico a livello europeo.

Il problema, in definitiva, non è da sottovalutare, anzi bisogna attivarsi presto verso una sua soluzione, perché i benefici che ne potremmo cogliere sono nettamente superiori agli svantaggi cui rischiamo di andare incontro oggi.

Per affrontare la questione della traduzione nel diritto bisogna innanzitutto conoscerne le cause (1) per capire in che termini si pone il problema, e solo dopo si potranno prospettare dei rimedi (2) per risolverlo.

1) Le ragioni sottostanti: a monte del problema.

Per capire quali sono le situazioni che hanno portato a questo studio di traduttologia nell'ambito del diritto di derivazione extrastatuale bisogna innanzitutto comprendere l'essenzialità della lingua nell'area giuridica (1), per poi passare ad un'analisi più approfondita sui procedimenti di formazione delle direttive europee (2), che qui ci interessa più da vicino.

1_ Il problema della lingua nell'area giuridica.

Il diritto nasce con la lingua, come comando orale o come legge scritta. Pur essendo due ordinamenti a sé stanti, vi è un rapporto di dipendenza del diritto dalla lingua.

La prima esigenza fondamentale del diritto, infatti, è la sua certezza e univocità: per questo è essenziale che la lingua non sia solo un veicolo di informazioni, un mezzo che faccia arrivare il messaggio al suo destinatario, ma uno strumento da utilizzare con accuratezza in quanto arma a doppio taglio: perché il messaggio può arrivare corretto o magari non arrivare proprio, o peggio ancora può arrivare distorto. Il che minerebbe le basi del diritto.

La lingua quindi è lo strumento che adopera il legislatore per scrivere il diritto, ma anche la dottrina per interpretarlo: qui vi è un apporto di parole al diritto così come formulato dal legislatore, una riorganizzazione di termini e concetti. Un passo al di là, quindi, del diritto così come concepito, attraverso l'uso della lingua.

Infine, si ha l'applicazione della lingua nelle corti: il giudice, *bouche de la loi*, che mette le sue parole al servizio della legge per farvi rientrare i problemi della società che si andranno a risolvere.

È chiaro, quindi, come sia precario l'uso della lingua come strumento del diritto a livello interno. Se poi consideriamo un lavoro di traduzione da un'altra lingua, allora il problema si complica ancor di più. Come spiega il Prof. Zencovich, infatti: "il dato linguistico è tutt'altro che irrilevante come ci ammoniscono tutti gli studi sulla metodologia comparatistica: tradurre significa tradire, avvertono i linguisti; se, poi, dietro parole etimologicamente simili si nascondono concetti dissimili, la distorsione creata può essere massima".^{iv}

Nel diritto, ogni ordinamento ha i propri concetti e i propri termini, quindi traducendo una parola non è detto che venga trasposto anche il suo significato. Nelle scienze naturali, infatti, un unico concetto ha più termini nelle varie lingue: in sede di traduzione, però, il suo significato non cambia. E il problema rileva, nel diritto, proprio perché va ad intaccare la sua certezza: lo rende debole fin dalle sue basi.

Jean - Claude Gémard, in una relazione presentata ai convegni dell'ISAIDAT, spiega l'approccio utilizzato nella traduzione di testi normativi redatti in lingua straniera. Il traduttore applica il principio di equivalenza, per cui un testo tradotto è buono se risulta equivalente all'originale. Il problema, però, si verifica sul piano degli effetti che un testo così tradotto dispiega nei diversi ordinamenti. Quindi, altro principio da rispettare in sede di traduzione è quello dell'efficacia, senza la quale il testo tradotto non è veramente equivalente all'originale. Anche se, conclude Gémard: "è la volontà statale (o politica) che decide sull'equivalenza, reale o supposta, dei due testi, delle due disposizioni".^v

2_ Il compromesso giuridico in fase di redazione di una direttiva.

Nell'Unione Europea sono 11 e mezzo le lingue ufficiali (l'irlandese viene utilizzato per atti di particolare importanza), ed ogni direttiva viene tradotta in queste lingue. È pur vero che vi sono lingue dotate di un certo status politico come l'inglese, il francese o il tedesco, con la quali il legislatore europeo lavora;

ma è anche vero che vi sono all'interno dell'Unione Europea due sistemi di diritto completamente differenti e opposti fra loro: Civil law e Common law.

Cosmai, in un suo saggio, spiega quali sono i problemi interstatali che sorgono nel momento in cui si deve mettere per iscritto una norma che si vuole rendere vincolante in tutto l'ambito europeo.^{vi}

Innanzitutto, gioca un ruolo fondamentale in fase di trattative la naturale propensione di ciascuno Stato ad una forma di nazionalismo giuridico per cui si è poco cedevoli ad un intervento esterno, nonché all'introduzione di istituti sconosciuti e difficili, quindi da applicare e da adottare nei loro ordinamenti.

In secondo luogo, vi è la necessità di conservare una certa omogeneità terminologica fra le diverse versioni linguistiche, il che spiega perché le direttive siano volutamente ambigue e poco chiare.

In ultimo, è da sottolineare lo sforzo del traduttore di utilizzare dei termini che esprimono il carattere non nazionale e di novità del concetto (sforzo, questo, non sempre ripagante e spesso mal riuscito, vista la clamorosa *défaillance* del legislatore italiano nella traduzione delle *abusive clauses* in *clausole vessatorie*).

Ecco, quindi, una spiegazione della cd. armonizzazione minima: una scelta politica, certo, ma anche una scelta obbligata dalla necessità di raggiungere rapidamente i consensi fra i delegati degli Stati membri, gelosi delle loro autonomie statali e impregnati di inferenze legislative prettamente nazionalistiche.

2) I rimedi auspicati o auspicabili.

L'Unione Europea al momento non ha adottato alcuna politica linguistica a questo proposito, e per ovviare a questo problema ha predisposto delle semplici misure palliative. È in ambito accademico, invece, che si registra una sempre maggiore sensibilità all'argomento della traduttologia nel diritto. Si contano già alcuni tentativi (1) di risoluzione della questione, ma le proposte più interessanti non sono state ancora messe in atto (2).

1_ I tentativi già adottati.

Per comprendere i problemi derivanti dal plurilinguismo legislativo, l'Unione Europea ha predisposto una banca dati terminologica: la IATE – Inter Active Terminology for Europe.^{vii} Ciascun organo europeo, poi, si è dotato di una sua propria banca dati: la TIS per il Consiglio Europeo, l'Eurodicautom per la Commissione Europea, l'Euterpe per il Parlamento Europeo, o più nello specifico la Rete Rei nell'ambito della Divisione Traduzione Italiana.^{viii}

Questi strumenti però, seppur fondamentali per un approccio immediato al diritto europeo, non sono altro, come già detto, che dei palliativi. Il problema

delle lingue nel diritto europeo persiste, ed è destinato ad aggravarsi con la prossima entrata dei paesi dell'est.

Da molti studiosi è auspicata per l'Italia la creazione di un'Accademia linguistica, alla stregua dell'Académie Française, che vagli ogni termine che entri nella lingua corrente per dargli l'autorità ad entrare nel Vocabolario della Lingua Italiana. Bisogna però fare una distinzione fra le parole: vi sono le *parole d'uso*, quelle in genere utilizzate nel parlato e che subiscono un'evoluzione continua, e le *parole dotte*, quelle di un certo rango, fra cui rientrano i termini tecnici del diritto, che sono soggette ad un'evoluzione molto più lenta e controllabile. E qui, appunto, interverrebbe l'Accademia, attraverso una previa iscrizione del neologismo in un apposito albo ed un suo successivo controllo sul piano grafico e su quello fonico, così da rendere il termine più adattabile alla lingua italiana.

A livello nazionale, poi, si è assistito a diverse pratiche nella traduzione, tanto nell'utilizzo di termini vecchi per concetti nuovi (come le *clausole vessatorie* per le *abusive clauses*), quanto nella coniazione di termini ad hoc per nuovi concetti (come l'*abuso di posizione dominante*).

Guardando alle esperienze fuori dell'Unione Europea, invece, i casi esemplari da cui prendere spunto sono il Canada, in primis, e il Sud Africa. In questi Stati vi è una perfetta coesistenza di più lingue con la stessa valenza giuridica e sociale, per cui ogni testo normativo ha una sua copia perfetta, nonché esplicita, nell'altra lingua.

Resta comunque un dato di fatto che l'Unione Europea, creando questo suo corpo normativo concomitante ma sovraordinato alle strutture nazionali, non ha saputo o non ha voluto approfittare della sua posizione di vantaggio imponendo dei termini univoci e intraducibili all'interno degli Stati membri, alleggerendo così di molto il carico dei traduttori e degli interpreti.

2_ Le proposte per il futuro.

In dottrina, le proposte più interessanti vengono sicuramente dai relatori delle due conferenze organizzate dall'ISAIDAT. Tra queste si può fare una distinzione fra le prospettate soluzioni a breve termine e quelle a lungo termine. Tra le soluzioni realizzabili in un tempo più breve, sicuramente quella di Thomas Lundmark^{ix} è una delle più plausibili. Nella sua relazione intitolata "Soft stare decisis and harmonisation", Lundmark prende spunto da un caso giudiziario tedesco in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso, che è approdato a una soluzione diametralmente opposta a un caso simile deciso dalle corti britanniche. Lundmark, quindi, si chiede come mai le corti nazionali sono soggette alle interpretazioni dei casi della Ceg, come dalla stessa Corte dichiarato e più volte riaffermato in quanto principio, ma non sono in grado di darsi uno sguardo intorno fra i loro colleghi stranieri di pari rango.

Secondo Lundmark, infatti, si potrebbe adottare una teoria *morbida* del precedente vincolante a livello europeo, il che inevitabilmente porterebbe a una maggiore uniformità del diritto fra gli Stati. A questo proposito, suggerisce anche due tecniche da mettere in pratica: in primo luogo, la redazione delle sentenze in un linguaggio semplice e comprensibile per gli operatori stranieri; in secondo luogo, la divulgazione di queste decisioni. Quindi, tutto sommato, non sarebbe questo un sistema troppo difficile da mettere in pratica, e a livello europeo se ne gioverebbero tutti e subito.

Un'altra proposta realizzabile in breve tempo viene da Olivier Moréteau.^x Questi si rifà alla dottrina operante nel commercio internazionale, che ha ricavato a *posteriori* dei concetti standardizzati a partire da nozioni elastiche, facendone dei modelli da utilizzare *ex ante* per le sue future evoluzioni. Moréteau chiama questi concetto *prototipi*, e ne suggerisce la loro applicazione in ambito europeo, affinché gli operatori del diritto plurilingue partano tutti da concetti unici, e possano così svilupparsi in armonia fra loro. Moréteau non manca di sottolineare, inoltre, come questa nozione di *prototipo* sia a metà strada fra l'approccio casistico del Common law e quello dogmatico del Civil law, conciliando così le due anime dell'Unione Europea.

Passando, ora, alle soluzioni a lungo termine, ve n'è una che viene vista con maggior favore da larga parte della dottrina, e fra i suoi più grandi sostenitori conta il Prof. Rodolfo Sacco^{xi} *in primis*: l'adozione di una lingua unica a livello internazionale. Sacco, inoltre, ci suggerisce anche quale lingua adottare. Scarta *a priori*, innanzitutto, lingue come il latino o l'esperanto, che sarebbero delle scelte utopistiche. Secondo il Professore, serve una lingua moderna e già utilizzata in ambito internazionale. Ricorda, infatti, l'epoca in cui il francese era la lingua parlata nelle corti di tutta Europa e specialmente nelle relazioni internazionali, fra il '700 e l'800. Ma oramai, è un dato di fatto: il francese ha perso quello status privilegiato, e sebbene goda ancora di un certo favore all'estero, non è la soluzione più opinabile. E infatti, anche fra gli studiosi di nazionalità francese si levano voci a favore dell'inglese: l'*Inglese* come lingua unica, universale, attraverso cui esprimersi in tutto il mondo eccetto che con i nostri connazionali. D'altronde, sottolinea il Professore, l'inglese si potrebbe già considerare come la lingua universale, anche se sono gli stessi inglesi madrelingua a non rendersene conto. Nei Paesi scandinavi, per esempio, i ragazzi non solo studiano l'inglese fin dai primi anni di scuola, bensì loro studiano *in* inglese: quindi già coltivano una popolazione che, pur non potendo classificare come bilingue, è perfettamente in grado di esprimersi nella lingua universale. Ma anche altri Paesi del nord Europa si stanno dirigendo in questo senso, come per esempio la Germania o il Benelux. Siamo naturalmente portati ad imparare l'inglese, influenzati dalla globalizzazione in cui viviamo: servirebbe soltanto istituzionalizzare questa tendenza. Tanto che Sacco prospetta, addirittura, una revisione costituzionale che introduca un articolo sulla lingua nella Repubblica Italiana, e imponga l'*Italiano* fra gli italiani e l'*Inglese* fra gli italiani e i non italiani.

Ora, sebbene questa sia la migliore delle soluzioni possibili ed auspicabili, è certamente la più difficile a realizzarsi, tanto in termini di accettazione da parte di tutti gli Stati, quanto in termini di tempo. Lo stesso Sacco stima che ci vorrebbero almeno 200 anni perché quest'idea si realizzi pienamente; quindi parliamo di una soluzione a lunghissimo termine.

Il problema della traduttologia nel diritto di origine extrastatuale, per ora, rimane. Ed è un problema che va risolto, come già evidenziato, per le esigenze di certezza del diritto.

Non resta che sperare in un accordo fra gli Stati, magari favorito dalla nuova *governance* europea legislativa, appena eletta, ed esecutiva. Perché, allo stato attuale, il minimo auspicabile sarebbe, secondo l'opinione di Sacco, la redazione di una griglia concettuale transfrontaliera: una base per evolversi insieme. Con l'augurio che dell'armonizzazione arriveremo un giorno, presto o tardi, all'uniformazione.

ⁱ Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ("Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", *Gazz. Off.* n. 248 del 24 ottobre 2001).

ⁱⁱ Ulteriore rispetto agli artt. 10 e 11 il primo in particolare considerato come un rinvio di tipo mobile alle norme consuetudinarie internazionali. Quello che mancava nel testo costituzionale era un diretto riferimento agli obblighi e ai doveri di derivazione europea, risolti nel testo dell'art. 117 con le seguenti parole: "La potestà legislativa è esercitata [...] nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

ⁱⁱⁱ Tradurre, secondo il Prof. Guarneri, significa "penetrare nel modo più profondo in un'esperienza storico-concettuale altrui, gettando un ponte tra tradizioni giuridiche differenti, nella consapevolezza della assoluta relatività spazio-temporale dello strumento linguistico-concettuale utilizzato e quindi della sua pericolosità". In GUARNIERI A., *Lineamenti di diritto comparato*, Cedam, 2003, p. 14.

^{iv} ZENCOVICH Z., *Il modo di formazione della legislazione europea di diritto privato: un laboratorio comparatistico* in *Saggi di diritto privato europeo: persona, proprietà, contratto, responsabilità civile, private* a cura di Pardolesi R., Napoli 1995, p. 17.

^v V. ORTOLANI A., *Le lingue del diritto. Nuove prospettive in tema di traduzione e interpretazione del diritto plurilingue*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, marzo 2003, p. 211.

^{vi} V. COSMAI D., *Tradurre per l'Unione Europea. Prassi, problemi e prospettiva del multilinguismo comunitario dopo l'allargamento ad est*, Hoepli, 2007, II ed., p. 52 e ss.

^{vii} <http://europa.eu/languages/it/document> .

^{viii} <http://reterei.eu/rete/presentazione.htm> .

^{ix} V. ORTOLANI A., *Le lingue del diritto. Nuove prospettive in tema di traduzione e interpretazione del diritto plurilingue*, cit., p. 209.

^x V. sempre ORTOLANI A., *Le lingue del diritto. Nuove prospettive in tema di traduzione e interpretazione del diritto plurilingue*, cit., p. 214.

^{xi} V. ampiamente SACCO R., *Riflessioni di un giurista sulla lingua (la lingua del diritto uniforme, e il diritto al servizio di una lingua uniforme)*, in *Rivista di diritto civile*, 1996, P. I, pag. 57 ss.